



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e le Province autonome per l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio atti n. 2452 del 26 gennaio 2006

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 26 gennaio 2006:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che "Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni";

VISTO lo schema di protocollo di intesa tra Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e le Province autonome per l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza, con nota prot. 56459/I del 7 dicembre 2005, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, e inviato alle Regioni ed alle Province autonome per l'esame ed eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che per l'esame dello stesso è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il giorno 11 gennaio 2006, nel corso della quale i partecipanti hanno convenuto una integrazione al punto 1 del predetto protocollo;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, con nota del 24 gennaio 2006 ha trasmesso una nuova stesura del testo del protocollo convenuta nella riunione del 11 gennaio;

CONSIDERATO che le Regioni, nell'odierna seduta di questa Conferenza, hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dell'intesa con la richiesta di stralciare il seguente secondo comma dell'articolo 5 del protocollo: "I soggetti coinvolti nell'attuazione del SNC (Ufficio, Regioni, Province autonome), non potendo rivestire contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati, non potranno gestire progetti di SNC.", richiesta che è stata accolta dal Governo;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul testo dell'accordo e sulla proposta delle Regioni;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

sancisce l'intesa

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul "Protocollo d'intesa tra Ufficio nazionale per il servizio civile e le Regioni e le Province autonome per l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77", nel testo che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, come risultante dall'odierna seduta.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Allegato

**INTESA TRA L'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE,
LE REGIONI e LE PROVINCE AUTONOME PER L'ENTRATA IN VIGORE
DEL D.LGS.77 DEL 2002**

- 1. ACCORDI GENERALI**
- 2. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME**
- 3. TEMPISTICA DEL SCN RISPETTO AL 2006**
- 4. GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE**
- 5. MODIFICA DELLA VIGENTE CIRCOLARE UNSC 10/11/2003 N.53529/I.I**
- 6. MODIFICHE ALLA LEGGE 64 DEL 2001 ED AL DECRETO LEGISLATIVO
77 DEL 2002**
- 7. RAPPRESENTANZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**
- 8. COLLABORAZIONE TRA LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME E
L'UFFICIO NAZIONALE IN VISTA DELL'ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE
PREVISTA DAL D.LGS.77/2002 RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE
PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEL SERVIZIO CIVILE**
- 9. SEDI PERIFERICHE DELL'UFFICIO**

1. ACCORDI GENERALI

Dal primo febbraio 2006, in accordo con l'Ufficio Nazionale per il servizio civile (in seguito denominato UFFICIO), le Regioni e Province autonome (in seguito denominate REGIONI) iniziano le attività di propria competenza sul servizio civile in attuazione del D.Lgs.77 del 2002, secondo la tempistica riportata al successivo punto 3.

Le Regioni o Province autonome di seguito elencate, non operative dalla data sopra indicata, con la sottoscrizione della presente intesa chiedono all'UFFICIO l'attivazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs.77/2002:

- Provincia autonoma di _____ ;
- Regione _____ ;
- Regione _____ ;
- Regione _____ ;
- Regione _____ ;
- Regione _____ ;
- Regione _____ .

Nei confronti degli enti e delle organizzazioni di pertinenza delle suddette Regioni e Province autonome, l'UFFICIO continuerà con le attuali modalità gestionali, iscrivendoli provvisoriamente nell'albo nazionale.

Si concorda che tale gestione transitoria non potrà andare oltre il 31/12/2006.



L'UFFICIO, previo accordo tecnico con le REGIONI, s'impegna ad attivare, contemporaneamente all'attribuzione delle competenze, un collegamento con la propria banca dati, operativo per l'ambito territoriale di competenza e, in funzione di sola lettura, sull'intera banca dati, nonché la messa a disposizione della procedura informatica per l'iscrizione all'albo attualmente in uso per la parte territoriale di competenza di ciascuna Regione e Provincia autonoma, al pari delle altre procedure informatiche attualmente disponibili.

Un apposito gruppo tecnico, costituito da UFFICIO e REGIONI, verificherà:

- la fattibilità dei collegamenti;
- B) le modalità d'attivazione e le misure necessarie per assicurarne l'operatività;
- C) le modifiche da apportare al sistema Helios, circa la visibilità e la possibilità di ricerca per comune, provincia e regione, che si intende rendere operative entro il primo febbraio 2006;
- D) la predisposizione dell'accordo per il trasferimento alle REGIONI del materiale cartaceo relativo alle istanze d'iscrizione all'albo degli enti di propria competenza.

Il gruppo tecnico presenterà una relazione al termine dei propri lavori.

Al momento della chiusura delle sedi periferiche dell'UFFICIO i collegamenti già realizzati con la banca dati del SCN presso le Sedi medesime resteranno in uso alle REGIONI.


La procedura per l'iscrizione all'albo deve essere intesa come modalità operativa per verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l'iscrizione agli Albi di servizio civile.

Dal punto di vista gestionale, la procedura per l'iscrizione all'albo diventa una garanzia di adeguata operatività in ordine alla capacità di portare avanti il progetto di SCN secondo le finalità poste dalla legge 64/2001 e comporta:

- istituzione dell'albo regionale a seguito di:
- legge regionale/provinciale;
- atto amministrativo, in via provvisoria nell'attesa dell'approvazione della legge.

Nella predetta legge, ovvero nell'atto amministrativo, ferme restando le competenze dell'UFFICIO, è auspicabile che trovi previsione il riferimento ad una specifica sezione dell'albo regionale/ provinciale, nella quale potranno iscriversi le sedi locali d'attuazione dei progetti degli enti di competenza nazionale;

- applicazione di una disciplina univoca d'iscrizione all'albo nazionale o regionale, da concordarsi nell'immediato tra REGIONI e UFFICIO a modifica della vigente circolare UNSC 10/11/2003 n. 53529/L.I, per quanto attiene alle attribuzioni trasferite alle REGIONI, alle relative procedure e, più in generale, alle previsioni della richiamata circolare, alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 77 /2002 (l'UFFICIO formulerà una proposta che sarà poi valutata dalle REGIONI);
- trasferimento degli enti di competenza regionale, già iscritti nell'albo provvisorio nazionale, all'albo regionale/provinciale di competenza e attribuzione di un codice regionale, aggiuntivo rispetto a quello attuale.



2

- trasferimento alle REGIONI del materiale cartaceo relativo agli enti di competenza regionale/provinciale, con riferimento alle istanze d'iscrizione all'albo e previo accordo, la cui stesura viene delegata al già citato gruppo tecnico;
- istruttoria delle richieste di nuova iscrizione e di modifica dell'iscrizione esistente. Il provvedimento adottato dalle REGIONI sarà inviato all'ente richiedente e alle eventuali REGIONI interessate dalle sedi d'attuazione accreditate.

Resta inteso che l'iscrizione per il SCN sarà unica, all'albo nazionale o a quello regionale/provinciale.

Le regioni faranno propria la carta di impegno etico del Servizio Civile Nazionale.

2. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

- Iscrizione all'Albo

Sono iscritti nell'**albo nazionale** gli enti pubblici e le organizzazioni private con sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in almeno 5 regioni.

Sono iscritti nell'**albo regionale** gli enti pubblici e le organizzazioni private di competenza regionale, vale a dire quelli che hanno sede legale nella regione o provincia autonoma e sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in non più di altre 3 regioni (operatività complessiva in 4 regioni).

Nella rivisitazione generale della circolare UNSC 10/11/2003 (entro 30/9/2006) sarà previsto che gli enti territoriali siano comunque di competenza regionale e quindi non verrà loro consentita un'operatività su 5 o più regioni.

B) Presentazione progetti


La presentazione dei progetti è prevista, di norma, presso l'UFFICIO o la Regione/Provincia autonoma al cui Albo si risulta iscritti.

Per gli enti di competenza regionale con più sedi di attuazione di progetto la presentazione dei progetti deve essere fatta presso la Regione o Provincia autonoma in cui si trovano la/e sede/i d'attuazione del progetto stesso.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del D. Lgs. 77/2002, tutti i progetti di servizio civile all'estero, presentati da qualunque tipologia di enti, sono comunque di competenza dell'UFFICIO.

L'attuazione di quanto previsto dal citato D.Lgs. 77/2002, relativamente al "nulla-osta" dell'UFFICIO sui progetti di competenza regionale/provinciale (art.6, comma 5) ed al "sentite" le REGIONI sui progetti di competenza nazionale (art.6, comma 4) verrà disciplinata nel provvedimento di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto 77 entro il 31 marzo 2006.

3. TEMPISTICA DEL SCN RISPETTO AL 2006



Gli adempimenti comuni e l'attribuzione delle competenze alle REGIONI seguiranno la seguente tempistica:

- Procedura per la presentazione delle domande per l'iscrizione all'albo regionale e nazionale: da 1/2/2006 a 15/3/2006;
- Le modifiche da apportare al sistema Helios, circa la visibilità e la possibilità di ricerca per comune, provincia e regione, saranno concordate in sede di gruppo tecnico tra UFFICIO e REGIONI, in previsione della loro operatività entro il primo febbraio 2006;
- Il Bando nazionale per i giovani sui progetti 2006 e la partenza dei giovani (tra giugno e settembre 2006) per esso selezionati saranno gestiti esclusivamente dall'UFFICIO, con l'intesa che a decorrere dall' 1/1/2007 i compiti di gestione relativi ai progetti 2006 saranno assunti dalle REGIONI per gli enti di competenza regionale/provinciale;
- Presentazione progetti per il 2007: dall' 1/9/2006 al 30/9/2006;
- Valutazione progetti per il 2007: da concludere entro il 31/12/2006 da parte delle Regioni e Province autonome;
- Formazione generale dei giovani: dall'avvio dei progetti valutati dalle Regioni e Province autonome (primavera 2007);
- Monitoraggio dei progetti di competenza regionale: dall'avvio dei progetti valutati dalle Regioni e Province autonome (primavera 2007).

4. GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

La disponibilità del FNSC, oggi destinata alla copertura delle spese di funzionamento dell'UFFICIO, ma riferite

- all'iscrizione nell'albo del servizio civile (per il 2006),
- alla valutazione dei progetti (per il 2006),
- alla verifica e ispezione dell'iscrizione all'albo del servizio civile e dei progetti (dal 2007),
- al monitoraggio dei progetti (dal 2007),
- alla formazione dei giovani e delle altre figure (dal 2007),
- alla gestione dei giovani (graduatorie, avvii, assenze, ecc.) (dal 2007)

dovrà essere erogata alle REGIONI per la parte di attività che a partire dal 2006 non graverà più sull'UFFICIO.


Viene condiviso il principio che all'attribuzione di competenze sul SCN debba corrispondere un'adeguata attribuzione di risorse.

La quantificazione di tali risorse viene regolata con il seguente accordo:

ACCORDO PER L'IMPIEGO DI RISORSE DELL'UNSC A FAVORE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME

La presente intesa individua le voci di spesa a valere sul Fondo nazionale per il servizio civile, che l'UNSC intende impiegare considerando una fase transitoria e una fase definitiva.

La fase transitoria riguarda l'assunzione di competenze da parte delle regioni e delle province autonome, con la piena entrata in vigore del decreto legislativo 77/2002, e comprende tanto gli oneri che l'UNSC intende assumersi per garantire il funzionamento delle sedi regionali, che nel 2006 svolgeranno prioritariamente le attività di competenza dell'UNSC già gestite localmente e si renderanno disponibili per collaborare con le REGIONI sulle attività e con la tempistica indicate al punto 3 dell'intesa, quanto la determinazione dei fondi che potranno essere erogati alle regioni e province autonome nel corso dell'esercizio finanziario 2006. La fase definitiva riguarda una



specifica percentuale di risorse, da stabilire per legge, da destinare alle sedi istituite dalle regioni, a partire dall'anno 2007.

La fase transitoria riguarda il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2006, a legislazione invariata. Gli stanziamenti sono stati ipotizzati in base alla previsione di competenza regionale su tutti gli enti locali e su tutti gli altri enti con sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in non più di quattro regioni, compresa la regione di accreditamento (circa il 40% del totale delle sedi attualmente accreditate - percentuale da rivedere sulla situazione definitiva degli accreditamenti al 31/12/2005).

- **Procedure di iscrizione degli enti di servizio civile negli albi regionali e valutazione dei progetti di S. C.: € 225.000,00 = (dalla voce 70 del bilancio Unsc).**

La somma sarà erogata sulla base degli enti effettivamente accreditati e dei nuovi progetti valutati dalle regioni che attiveranno nel corso del 2006 i propri albi regionali, fissando a priori un costo per ogni istruttoria, parametrato sul costo unitario sostenuto dall'Ufficio Nazionale, pari a una media di € 60,00= per procedimento. Ne consegue che le regioni dovranno fornire una relazione dettagliata di tali attività, comunque desumibile, almeno in parte, anche dal sistema Helios.

II. Implementazione del sistema informativo Helios con il completamento della parte regionale del sistema stesso, compresa l'attività di assistenza tecnica: € 400.000,00= (voce 46).

La cifra riguarda i maggiori oneri per l'ingegnerizzazione del sistema per adeguarlo alle esigenze delle regioni; le spese di adeguamento dovranno comprendere, solo nel primo anno, anche l'assistenza ai nuovi sistemi operativi che verranno attivati nelle singole regioni, quantificabile in circa ¼ del totale.

Le parti si danno reciproco atto che detti maggiori oneri non riguardano le modifiche relative alle determinazioni interne di ogni singola regione con effetti sull'implementazione delle banche dati informatiche delle regioni stesse.

III. Spese di personale in servizio presso le sedi regionali dell'UNSC: € 400.000,00= circa (voce 12).

Dal punto di vista contabile e dal punto di vista della gestione economica del personale, non è possibile al momento che l'Ufficio rimborsi direttamente alle regioni la spesa per il personale da adibire alla gestione dei nuovi albi regionali, anche nel caso che tale personale sia lo stesso finora utilizzato nelle sedi periferiche dell'UNSC attualmente operative. Si prevede pertanto, nell'attesa di quanto indicato più oltre, di mantenere le sedi periferiche anche in funzione di supporto transitorio alle regioni.

La spesa è dunque relativa al personale (14 unità) proveniente da comparti di contrattazione collettiva della P. A. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per il personale comandato di cui sopra l'Ufficio sostiene attualmente gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio, mentre per il personale della P.C.M. sostiene le spese per i soli oneri accessori.

Si conviene tra le parti che comunque su richiesta delle Regioni o Provincia autonoma, l'Ufficio potrà procedere alla chiusura delle sue sedi periferiche nelle REGIONI che istituiranno i loro albi.



**IV. Formazione e informazione sul Servizio civile a cura delle regioni:
stanziamento 2005 € 5.000.000,00 (voce 68)**

Fatti salvi eventuali provvedimenti connessi all'attuazione della legge finanziaria 2006.

Tabella finanziaria

Quantificazione dei costi a valere sul Fondo nazionale per il servizio civile- Es. finanziario 2006	Tipologia di spesa
€ 225.000,00	Accreditamento enti di servizio civile e valutazione progetti
€ 400.000,00	Implementazione sistema Helios compresa assistenza tecnica
€ 400.000,00	Oneri di personale
€ 5.000.000,00	Attività di informazione e di formazione concernente il servizio civile su base regionale

La fase definitiva (dal 1° gennaio 2007)

Le parti convengono sulla necessità di adottare ogni iniziativa volta ad inserire, nel primo provvedimento utile, una modifica dell'art. 7, comma 3, della legge 64/2001, nella quale si preveda che a partire dall'anno 2007 le spese di funzionamento delle Regioni e Province autonome siano coperte da una specifica percentuale del Fondo Nazionale per il Servizio Civile, secondo criteri di ripartizione stabiliti annualmente dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni.

Con lo stanziamento fisso sopra ipotizzato, le regioni operative dal 2007 potranno provvedere alla copertura delle spese di personale e di tutti gli altri oneri di funzionamento conseguenti.

5. MODIFICA DELLA VIGENTE CIRCOLARE UNSC 10/11/2003 N. 53529/1.1

Il criterio da seguire nella prima modifica della circolare in parola, oltre alle incongruenze rispetto alle previsioni del D.Lgs.77, attiene al nuovo ruolo delle REGIONI nella gestione del SCN.

6. MODIFICHE ALLA LEGGE 64 DEL 2001 ED AL DECRETO LEGISLATIVO 77 DEL 2002

Viene condiviso che per consentire alle REGIONI, per quanto di competenza, di collaborare all'attuazione del servizio civile nazionale sia evidente l'esigenza di apportare alcune modifiche alla L.64 del 2001 ed al D.Lgs.77 del 2002. Tali modifiche saranno esaminate da un apposito gruppo di lavoro costituito dall'UFFICIO e dalle REGIONI.

7. RAPPRESENTANZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il maggiore coinvolgimento delle REGIONI nella gestione del SCN, commisurato alle attribuzioni istituzionali trasferite, giustifica l'ampliamento del numero dei loro rappresentanti, oggi limitato ad uno, all'interno degli organismi nazionali del servizio civile. Al tempo stesso è necessario preservare l'ambito di competenza regionale nelle sedi in cui sono rappresentati solo soggetti di competenza nazionale, riconoscendo un 'peso' diverso al parere delle REGIONI.


8. COLLABORAZIONE TRA LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME E L'UFFICIO NAZIONALE IN VISTA DELL'ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE PREVISTO DAL D.LGS.77/2002 RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEL SERVIZIO CIVILE

E' stata concordata la necessità di un percorso d'accompagnamento nelle procedure tecnico-informative per l'iscrizione all'albo del SCN da parte dell'UFFICIO a favore del personale regionale/provinciale. A tal fine

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - e le Regioni e Province autonome rilevata l'opportunità di svolgere azioni comuni integrando le rispettive competenze nella prospettiva dell'integrale attuazione del Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale" convengono quanto segue:

PREMESSO

- che il richiamato D.Lgs. 77/2002 prevede il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome (in seguito denominate Regioni) nella gestione del servizio civile nazionale insieme all'Ufficio Nazionale per il servizio civile (in seguito denominato Ufficio), rispettivamente per gli enti di competenza regionale e per quelli di competenza nazionale, secondo il principio di leale



collaborazione richiamato dalla Corte Costituzionale nelle sue decisioni nn. 228 e 229 del 2004;

- che tale collaborazione ha già trovato disponibilità nell'organizzazione di diverse iniziative di formazione, di monitoraggio e di promozione;

CONSIDERATO

- che l'entrata in vigore integrale del D.Lgs. 77 del 2002 è prevista dall' 1 gennaio 2006;
- che nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni è stato costituito un Tavolo misto di lavoro tra Ufficio e Regioni per la definizione dell'accordo per l'attribuzione delle competenze in attuazione del D.Lgs.77;

VISTE

- la legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale";
- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale";
- le leggi regionali e provinciali relative al servizio civile, approvate dai rispettivi organi legislativi;

Ritenuto necessario, nell'immediato, addivenire al seguente accordo che consenta l'affiancamento del personale delle strutture regionali ai competenti funzionari dell'Ufficio o esperti incaricati dall'Ufficio stesso, relativamente all'apprendimento delle procedure per l'iscrizione degli enti nell'albo del servizio civile, stabiliscono che:

- **Le premesse sono parte integrante dell'intesa;**
- **L'Ufficio rende disponibili propri dirigenti e/o esperti incaricati per affiancare il personale delle strutture regionali e provinciali nell'apprendimento delle procedure per l'iscrizione degli enti nell'albo del servizio civile;**
- **Le Regioni segnalano i nominativi del proprio personale che parteciperà all'affiancamento dei competenti funzionari dell'Ufficio o esperti incaricati dall'Ufficio stesso per l'acquisizione delle conoscenze di cui all'alinea precedente;**



- **Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo restano a carico delle parti che li attivano, senza alcuna pretesa o rivalsa della controparte, in particolare l'attività di cui al secondo alinea resta a carico dell'Ufficio, mentre le Regioni si assumeranno l'onere previsto al terzo alinea;**
- **La presente intesa ha validità dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2006 e potrà essere integrata con altre iniziative d'apprendimento, ferme restando le restanti previsioni.**

9. SEDI PERIFERICHE DELL'UFFICIO

Si propone che nel periodo in cui coesisteranno nei territori regionali/provinciali competenze ripartite tra UFFICIO (bando ordinario 2006, informazioni, gestione domande giovani, ecc.) e REGIONI (procedure d'iscrizione sugli albi regionali), e comunque entro il 31 dicembre 2006, le Sedi periferiche aperte siano mantenute operative con l'attuale organico di personale, fatta salva diversa richiesta della Regione/Provincia autonoma interessata.

Nel suddetto periodo si potrà così attivare un'effettiva collaborazione nell'attribuzione concreta delle competenze, con la gradualità temporale precedentemente individuata al punto 3, anche rispetto alla verifica di un possibile comando in Regione del personale interessato attualmente assegnato alle Sedi stesse.

